

# MINISTERO DELL'INTERNO

## CONCORSO

Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale.

(GU n.44 del 4-6-2019)

IL CAPO DELLA POLIZIA  
direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703, nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3, comma 7, a norma del quale ai volontari delle Forze armate non è richiesto, fino al 2020, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, contenente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;

Viste la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Attesa la necessità di assumere millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2019;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a millecinquecentoquindici posti riservato ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Art. 2

## Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, quattordici sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma precedente anche i candidati che non hanno prestato il servizio militare di cui all'art. 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 66/2010, purché siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollenti che consenta l'iscrizione all'università, che potrà essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui al successivo art. 10 del presente bando, nonché dell'attestato di bilinguismo di corrispondente livello.

3. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, dieci posti sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati che hanno conseguito il diploma presso il Centro studi di Fermo, in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

4. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei a tutte le fasi concorsuali di cui al successivo art. 8, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

### Art. 3

#### Insufficiente copertura dei posti messi a concorso

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.

2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

### Art. 4

#### Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2;
- d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
- f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 2, e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualità morali e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione del candidato dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

#### Art. 5

##### Domanda di partecipazione - modalità telematiche

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)

b) CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di residenza.

Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie> sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».

2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.

#### Art. 6

##### Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata da utilizzare per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;

d) il codice fiscale;

e) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui al precedente art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;

f) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 2, il titolo di studio da conseguire;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ove compatibili, nonché all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;

n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 agosto 2019 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi prestati in qualità di volontario in ferma prefissata, di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:

Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica);

se si trovi in servizio o in congedo;

data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (Servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.

I candidati che abbiano svolto più periodi di servizio da VFP1 dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi arruolamenti.

3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati.

4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato dovrà inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità,

in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it

5. L'amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito, anche telematico.

#### Art. 7

Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA.  
- Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio

1. I candidati che partecipano al concorso, qualora siano in servizio, devono tempestivamente consegnare al Comando di appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso.

Quest'ultimo adempimento è indispensabile per consentire al Comando interessato di trasmettere a questa amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it entro il 6 settembre 2019, l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L'estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda di concorso e compilato in base al fac-simile di cui all'allegato 1 del presente bando. A quest'ultimo riguardo, si invierà apposita circolare allo Stato maggiore della Difesa.

2. Si rammenta che i candidati volontari delle Forze armate in congedo, o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di ferma espletati come VFP, dovranno premunirsi del suddetto estratto comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato.

#### Art. 8

##### Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:

- 1) prova scritta d'esame;
- 2) accertamento dell'efficienza fisica;
- 3) accertamenti psico-fisici;
- 4) accertamenti attitudinali;
- 5) valutazione dei titoli.

2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».

#### Art. 9

##### Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:

- a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo;
- b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
- c) un esperto in lingua inglese;
- d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a

commissario capo tecnico.

2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando.

3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.

4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.

#### Art. 10

#### Prova scritta d'esame

1. La prova scritta d'esame consiste nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado, sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, nonche' delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

2. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati che sara' pubblicata sul sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.

3. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della prova.

4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.

5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.

6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 20 agosto 2019, muniti di un valido documento d'identita' e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su supporto magnetico.

7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

8. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara' escluso dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.



## Art. 11

## Graduatoria della prova scritta

1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formera' una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova.

2. La suddetta graduatoria, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 2 del presente bando, sarà utilizzata per convocare i candidati, risultati idonei alla prova scritta, all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti.

3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) della suddetta graduatoria, i candidati riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all'Ufficio attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato rilasciato dall'ente competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3).

4. La documentazione indicata al comma 3 dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo [dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it) secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato pdf.

## Art. 12

## Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I primi tremila candidati idonei alla prova scritta d'esame, secondo l'ordine decrescente della graduatoria, saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica.

2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.

3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'amministrazione potrà convocare, all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine della graduatoria.

## Art. 13

## Accertamento dell'efficienza fisica

1. I candidati, convocati in base al precedente art. 12, saranno sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) il giorno 25 settembre 2019. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato calendario, i candidati convocati dovranno trasmettere via PEC, all'indirizzo [dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it) secondo le istruzioni pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato pdf:

i candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato 2), solo se indicati nell'estratto della

documentazione di servizio, già sottoscritto, unitamente a copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, in formato pdf;

i candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

l'estratto della documentazione di servizio, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato 2), solo se indicati nell'estratto della documentazione di servizio, già sottoscritto, con copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità'.

3. La mancata trasmissione dei titoli e dell'estratto della documentazione di servizio con le modalità sopra indicate comporta la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al candidato.

4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica, saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporrà i candidati convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

Prova	Uomini	Donne	Note
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55"	Tempo max 4'55"	/
Salto in alto	1,20 m.	1,00 m.	Max 3 tentativi
Sollevamento alla sbarra	n. 5	n. 2	Continuativi (max 2 minuti)

Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determinerà l'esclusione dal concorso per inidoneità'.

7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».

#### Art. 14

#### Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del

candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:

a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato (allegato 4), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1 - esame emocromocitometrico con formula;
- 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
- 3 - creatininemia;
- 4 - gamma GT;
- 5 - glicemia;
- 6 - GOT (AST);
- 7 - GPT (ALT);
- 8 - HbsAg;
- 9 - Anti HbsAg;
- 10 - Anti Hbc;
- 11 - Anti HCV;

12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

3. La commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.

4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:

sana e robusta costituzione fisica;

composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;

forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;

massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;

senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 198/2003.

6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato.

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

#### Art. 15

##### Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato.

4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

#### Art. 16

##### Produzione dei titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire all'Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) della graduatoria della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da fac-simile (allegato 3), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.

2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo [dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it) secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato pdf.

#### Art. 17

## Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati i soli titoli conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:

- a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
- b) missioni in teatro operativo fuori area;
- c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
- d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
- e) titoli di studio;
- f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu' lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
- g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
- h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- i) eventuali altri attestati e brevetti.

2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti autorita' militari, come da fac-simile di cui all'allegato 1.

3. La commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti.

5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione.

### Art. 18

## Graduatoria finale - nomina dei vincitori

1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso, la commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato risultato idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli di preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento sara' consultabile anche sul sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)

### Art. 19

## Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma.

2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine

della graduatoria finale del rispettivo concorso.

3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio.

#### Art. 20

#### Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

#### Art. 21

#### Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it)

#### Art. 22

#### Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

#### Art. 23

#### Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) con valore di notifica ai candidati.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 3 giugno 2019

Il Capo della Polizia  
direttore generale  
della pubblica sicurezza  
Gabrielli

Parte di provvedimento in formato grafico